CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____

DOCUMENTO DI SINTESI

DIRITTO ALLA PROVVIGIONE	Il diritto alla provvigione maturerà al momento della avvenuta comunicazione al Cliente della delibera dell'Intermediario Finanziario Erogante, fatte salve le integrazioni documentali e l'accettazione del Cliente se le condizioni di delibera fossero diverse da quelle richieste.
ANTICIPAZIONI CORRELATE ALLE SPESE DI ANALISI DELLA PRATICA, REDAZIONE PROSPETTO DI FATTIBILITÀ, SPESE DI (PRE)ISTRUTTORIA, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, NONCHE' OTTENIMENTO DELIBERA E PROVVIGIONI A FAVORE DEL MEDIATORE	Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione della transazione, verserà in favore del Mediatore Creditizio una somma pari ad € [•] ([•] /00), fatturabile anticipatamente al momento della stipula del presente contratto, o in forma dilazionata, convenzionalmente definita "*Fixed fee*". Tale somma è comprensiva delle attività di analisi preventiva sulla posizione, di ricerca e indicazione della documentazione idonea e necessaria, e di raccolta documentale necessaria a poter sviluppare una preistruttoria. Il Cliente, anche indipendentemente dalla delibera di finanziamento, verserà in favore del Mediatore Creditizio una somma pari ad € [•] ([•] /00), fatturabile al momento della presentazione della domanda di finanziamento, convenzionalmente definita "*Retainer Fee*". Tale somma è comprensiva delle attività connesse e correlate allo svolgimento della preistruttoria, quali – a titolo esemplificativo – la produzione di integrazioni documentali, l'analisi di sensitività sulle proiezioni economico finanziarie, gli approfondimenti su aspetti autorizzativi. Il Cliente verserà in favore del Mediatore Creditizio una somma non superiore al __% (__percento) del finanziamento erogato o ad € [•] ([•] /00) fatturabile ad erogazione ottenuta, convenzionalmente definita "*Success Fee*". Tale compenso consiste nel corrispettivo di mediazione in ipotesi di svolgimento della preistruttoria e di ottenimento della delibera. In tale ipotesi da detta somma saranno dedotte le "*Retainer Fees"*.
SPESE DOCUMENTATE (ES. SPESE POSTALI, BOLLI, VISURE CATASTALI, VISURE PROTESTI, ETC) A CARICO DEL CLIENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE)	Le spese cd. "vive sostenute" oltre al rimborso chilometrico a piè di lista qualora si rendessero necessarie trasferte del Mediatore e dei suoi collaboratori presso Istituti di Credito ed Intermediari Finanziari Eroganti in accompagnamento o meno del Cliente.
PENALE	A titolo di penale una somma pari a € [•], fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore *ex* art. 1382 c.c., nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.

	Si precisa che le penali e le somme dovute se esercitato il recesso da parte del Cliente non saranno mai maggiori alla provvigione massima dovuta e pertanto si potrà procedere anche alle eventuali compensazioni.
DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CLIENTE	365 GIORNI. L'incarico potrà essere: ☐ revocabile ☐ irrevocabile. Se revocabile con un preavviso di 60 giorni. Nella ipotesi di Recesso del Cliente entro il termine di 60 gg: a. In ogni caso sarà sempre dovuta al Mediatore la *Fixed Fee*; b. Nel momento in cui il recesso del Cliente intercorresse dopo la presentazione della domanda all' Intermediario Finanziario Erogante, sarà dovuta al Mediatore Creditizio anche la *Retainer Fee*; c. Nel momento in cui il recesso del Cliente addivenisse successivamente alla delibera del finanziamento richiesto sarà dovuta al Mediatore Creditizio anche la *Success Fee* pattuita. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente a favore del Mediatore: ☐ con diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia; ☐ senza diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia
DIRITTO DI RECESSO	Qualora si ravvisi tramite analisi condivisa con il cliente l'assenza dei requisiti di sostenibilità economico-finanziaria e bancabilità dell'operazione, il Mediatore potrà recedere senza preavviso con sola comunicazione scritta. Il recesso del Cliente è sempre possibile, fatto salvo il pagamento delle penali come sopra specificate.
FORO COMPETENTE	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente, fatta salva l'ipotesi dei Fori inderogabili per Legge, in via esclusiva il Foro di Padova.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____

Tra le parti:

Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A. - con sede legale in via Trieste, 1/A 35121 Padova (PD) e sede operativa in via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD), codice fiscale e partita IVA n. 02921640245, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Padova con il n. PD-457741, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undiecies TUB al n. M419 del 25/10/2017, in persona dell'Amministratore Unico dott. Fiorini Gian Luigi, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo, nel prosieguo semplicemente "SINLOC MC" e/o il "Mediatore"

- Da una Parte

E

Ragione sociale: _____
Codice Fiscale e Partita Iva: _____
Indirizzo: _____

Telefono fisso: _____
Tel. Cellulare: _____
E-mail: _____

Nella persona del suo legale rappresentante, _____, munito dei poteri tutti, idonei e necessari per la sottoscrizione del presente Contratto, nel prosieguo il "Cliente"

- Dall' altra Parte

- SINLOC ed il Cliente sono individualmente definiti la "Parte" e collettivamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE

a) Che SINLOC MC è iscritta all' Albo dei Mediatori Creditizi presso l' OAM al n. M419 e svolge in via professionale l'attività di Mediazione Creditizia ex art. 128 sexies D.Lgs 385/1993.

b) Che l'attività di Mediazione Creditizia consiste nella "*messa in relazione, **anche attraverso attività di consulenza**, di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma*".

c) Che pertanto l'attività di consulenza correlata all' attività di ricerca di finanziamenti per conto della Clientela e la messa in relazione costituisce parte integrante di tale attività, con particolare riferimento all' espletamento di tale attività nei confronti della cd. Clientela Corporate.

d) Che in particolare SINLOC MC svolge le proprie attività con particolare riferimento alla cd. clientela *corporate*, fornendo alla medesima quel necessario supporto ed ausilio pure consulenziale correlato alla ricerca dei finanziamenti richiesti.

e) Che SINLOC MC è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia, nonché di quei necessari requisiti di indipendenza e professionalità per lo svolgimento dell'attività richiesta.

f) Che il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 ("**Finanziamento**") e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore.

g) Che SINLOC MC è interessata a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.

h) Che le Parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione dei finanziamenti richiesti è subordinata alla deliberazione delle Banche e degli Intermediari Finanziari eroganti, gli unici soggetti titolati ad esperire il cd. merito creditizio e conseguentemente erogare o meno il richiesto finanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

1.Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto, costituendone piena dichiarazione pattizia (il "Contratto").

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (gli **"Intermediari Finanziari eroganti"**), potenzialmente disposti ad erogare il Finanziamento richiesto ed avente le caratteristiche seguenti, nonché di assisterlo nella negoziazione con gli Intermediari Finanziari Eroganti in tutte le fasi, prodromiche e necessarie per la richiesta e l'ottenimento del finanziamento richiesto.

- Tipologia di Finanziamento: _____
- Capitale richiesto: _____
- Scopo del Finanziamento: _____

Il Cliente dichiara di appartenere alla categoria di:

Clientela al Dettaglio, esclusi i consumatori ☐ Clientela Corporate ☐

Rientrano nella "Clientela al Dettaglio" le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Verranno applicate le condizioni indicate nel "Foglio informativo relativo alla mediazione creditizia per la Clientela al Dettaglio e Corporate" in vigore dal 02/08/2024 e già consegnato al Cliente.

2.2 Il Mediatore si impegna a svolgere le seguenti attività, connesse, strumentali e correlate alla messa in contatto con l'Intermediario Finanziario Erogante.
In particolare, tali attività, in via non esaustiva, riguardano l'acquisizione ed elaborazione della documentazione propedeutica all'istruttoria bancaria allo scopo di analizzare, incrementare ed ottimizzare le probabilità di ottenere sia il parere positivo e soprattutto la delibera favorevole alla fattibilità ed erogazione da parte dell'Intermediario Finanziario erogante alla concessione del Finanziamento:

AMBITO		ATTIVITÀ
1	**Analisi della situazione aziendale e predisposizione dell'*information memorandum***	1. Analisi e mappatura della situazione aziendale (commesse, altri contratti attivi e passivi, rapporti finanziari) 2. Rielaborazione del PEF di impresa e analisi della capacità restitutoria 3. Analisi di sensitività su diversi scenari legati alle *assumptions* progettuali correnti 4. Condivisione con il Cliente e validazione del PEF 5. Redazione di un *information memorandum* idoneo alla presentazione dell'iniziativa agli enti finanziatori
Delivery		**Invio al Committente di:** ▪ **Piano Economico-Finanziario dell'iniziativa** ▪ **Info-memo per gli istituti di credito**

A far data dalla ricezione da parte del Mediatore del completo set informativo di pratica, le attività saranno svolte con le seguenti tempistiche:

- Ambito 1: entro [•] gg lavorativi

2.3 Resta inteso che se, e se solo, dalle analisi rinvenienti da tali attività e dalla documentazione prodotta emergesse la sussistenza delle condizioni per la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e per la bancabilità della stessa sulla base delle comuni prassi di valutazione applicate dagli Intermediari Finanziari Eroganti e dalle regole relative al mercato bancario e finanziario, nonché se e solo se le dichiarazioni da rendersi secondo quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.2 mostrassero un quadro di generale affidabilità bancaria, allora il Mediatore potrà dare corso e conseguentemente darà corso alle attività di cui all'art. 2.1 che precede.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva

3.1 Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.

3.1-bis Le attività previste per lo svolgimento del presente incarico (contratto di mediazione) verranno svolte in co-mediazione con _____ iscritto negli elenchi OAM al nr. M_____, senza alcun aggravio di costi per il Cliente.

3.2 Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito

- ☐ senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore;
- ☐ con diritto di esclusiva a favore del Mediatore.

3.3 Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito:

- ☐ con diritto di esclusiva a favore del Mediatore: il Cliente per l'intera durata del mandato di mediazione non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi

e/o agenti in attività finanziaria. Sinloc Srl – Mediazione creditizia s'impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva:

1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di cui all'art. 8;

2) a prestare assistenza al cliente fino all'ottenimento del finanziamento.

- ☐ senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore: il Cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente attraverso banche/Intermediari finanziari, sia incaricando altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria. Sinloc Srl – Mediazione creditizia non s'impegna agli obblighi previsti al precedente punto, sub. 1) e 2).

3.3 bis Nella ipotesi in cui l'incarico sia conferito con diritto di esclusiva in favore del Mediatore, quest' ultimo resterà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia.

3.4 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.

3.5 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "fuori convenzione"). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Il Mediatore Creditizio potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l'importo non fosse al momento noto, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento.

3.6 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruttoria applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

3.7 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente all'eventuale deliberazione e erogazione del finanziamento.

3.8 Il presente Contratto non conferisce al Mediatore alcun potere di rappresentanza. Il Mediatore non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari.

3.9 Nell'espletamento della sua attività di mediazione creditizia, il Mediatore dovrà:

a. conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
b. rispettare il segreto professionale;
c. compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del Finanziamento richiesto;
d. provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

4.1 Il Cliente s'impegna

- a consegnare al Mediatore la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. "dati") che il Mediatore riterrà necessari per l'istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l'accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.

4.2 Il Cliente dichiara:

- ☐ di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- ☐ di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle banche dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.

☐ di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:

_____

_____

_____

_____

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità all'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole e non superiore alla scadenza del Contratto, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento

5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente mandato.

5.4 Il Mediatore si impegna a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di cui all'art. 8, in caso di contratto in esclusiva.

Articolo 6 – Durata e recesso

6.1 Il presente Contratto avrà durata di 365 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è:

☐ irrevocabile

☐ revocabile

Fatta salva la facoltà di recesso *ex* art. 6.3 da parte del Mediatore Creditizio, nella ipotesi in cui il Contratto fosse revocabile ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 60 giorni, tramite PEC o raccomandata A/R.
Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.

i. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento accettate dal Cliente sino alla data della cessazione, indipendentemente dall' esercitato recesso da parte del Cliente.

ii. In ogni caso sarà sempre dovuta al Mediatore la *Fixed Fee*;

iii. Nel momento in cui il recesso del Cliente intercorresse dopo la presentazione della domanda all' Intermediario Finanziario Erogante, sarà dovuta al Cliente anche la *Retainer Fee*;

iv. Nel momento in cui il recesso del Cliente addivenisse successivamente alla delibera del finanziamento richiesto sarà anche dovuta la *Success Fee* pattuita, dedotta la somma di cui alle *Retainer Fees*.

v. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento, l' ausilio e l' attività svolta dal mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

6.2 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore, fatto salvo il diritto di quest' ultimo all' ottenimento della provvigione maturata e al rimborso delle spese sostenute come infra precisato.

6.3 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione via PEC o raccomandata A/R inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

6.4 Qualora le analisi necessarie all'elaborazione della documentazione propedeutica all'istruttoria bancaria allo scopo di ottenere il parere positivo e la delibera da parte dell' Intermediario Finanziario erogante alla concessione del Finanziamento comportassero , a giudizio del Mediatore, l'insostenibilità economico-finanziaria, ovvero la non bancabilità, dell'iniziativa al cui sostegno è finalizzato il finanziamento, o comunque non risultasse un quadro di generale affidabilità bancaria del Cliente e degli eventuali garanti e/o altri Operatori correlati all' Operazione, il Mediatore avrà diritto di recedere anche unilateralmente dal contratto rinunciando ai propri diritti in ordine alla provvigione, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute *di cui* all' art. 8.1 proprio in ragione della peculiare attività di analisi che il Mediatore deve propedeuticamente svolgere per agevolare la successiva istruttoria della proposta contrattuale ex art. 8.1.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui

i. il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore;
ii. il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti;
iii. venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto;
iv. nella ipotesi in cui il Contratto fosse in esclusiva il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia;
v. nella ipotesi in cui il Cliente abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.
Si precisa che le penali e le somme dovute se esercitato il recesso da parte del Cliente non saranno mai maggiori alla provvigione massima dovuta e pertanto si potrà procedere anche alle eventuali compensazioni.

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

8.1 Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione della transazione, verserà in favore del Mediatore Creditizio la somma relativa alle attività di analisi preventiva sulla posizione, ricerca e raccolta documentale necessaria a poter sviluppare una preistruttoria, somma pari ad € [•] ([•]/00), fatturabile anticipatamente al momento della stipula del presente contratto, o in forma dilazionata, convenzionalmente definita "*Fixed Fee*".

8.1 *bis* Il Cliente, anche indipendentemente dalla delibera di finanziamento, verserà in favore del Mediatore Creditizio una somma pari ad € [•] ([•]/00), fatturabile al momento della presentazione della domanda di finanziamento, convenzionalmente definita "*Retainer Fee*" .
Tale somma è comprensiva delle attività connesse e correlate allo svolgimento della preistruttoria, quali – a titolo esemplificativo – la produzione di integrazioni documentali, l'analisi di sensitività sulle proiezioni economico finanziarie, gli approfondimenti su aspetti autorizzativi.

8.1 *ter* Le Parti si danno reciprocamente atto che attesa la particolare attività svolta dal Mediatore, le somme di cui ai precedenti art. 8.1 e 8.1 *bis* sono necessarie proprio per la particolarità e peculiarità che il Mediatore Creditizio dovrà porre in essere.

8.1 *quater* Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme di cui all' art. 8.1 *bis* (*Retainer fees*), saranno dedotte dalle successive *Success fees* in ipotesi di accoglimento della domanda ed erogazione del finanziamento.

8.2 Il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte della banca e/o intermediario, sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al Mediatore Creditizio un compenso di mediazione non superiore al __% (__percento) del finanziamento erogato, convenzionalmente definito "*Success Fee*".

8.3 La medesima provvigione (*Success Fee*), sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avesse accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate, ed indipendentemente dall'intervenuto utilizzo del plafond da parte del Cliente. o avesse rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o Intermediario Finanziario Erogante.

8.4 Il compenso versato al Mediatore per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente incarico, qualora l'attività di Mediazione fosse avvenuta "fuori convenzione" - verrà, a cura del Mediatore stesso

tempestivamente comunicato all' Intermediario Finanziario Erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB - vigente).

8.5 Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore le Spese di trasferta a piè di lista mediante fatture, corredate dai relativi giustificativi, inclusi i rimborsi chilometrici come da Tabelle ACI dell'anno corrente, nella misura massima e nelle modalità di calcolo indicate nel Foglio Informativo.

8.6 Il Mediatore fatturerà gli importi dovuti negli importi e secondo le tempistiche di cui agli artt. 8.1, 8.1-*bis* 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, indicando quale termine di pagamento "30 giorni, data fattura", ad eccezione della provvigione che matura al momento della prima erogazione del Finanziamento che avrà come termine di pagamento "a vista fattura".

8.7 In caso di Finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Sinloc MC Srl - Società di Mediazione Creditizia verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all'atto del conferimento del nuovo incarico Siglato a parte, fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.

Articolo 9 – Comunicazioni

9.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:
Per il Cliente: _____
Per il Mediatore: Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia, Via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD) – telefono + 39 049 8456909 – e-mail info@sinlocmc.com.

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.

10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

Articolo 11 – Limitazioni di responsabilità

11.1 In considerazione della natura e finalità dell'incarico, il servizio di consulenza sarà svolto dal Mediatore in stretto coordinamento con il Cliente che, pertanto, si impegna a fornire tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessari ed utili al corretto e puntuale svolgimento dell'incarico stesso garantendo in particolare al Mediatore e ai suoi collaboratori l'accesso a tutti i dati e le informazioni utili e favorendo ogni contatto in loco che si rendesse opportuno per il miglior espletamento della consulenza.

11.2 Il Mediatore non incorrerà in alcuna responsabilità per omissioni e/o inesattezze, dovute direttamente od indirettamente alla inadeguatezza, inidoneità o carenza delle informazioni ricevute. Il Mediatore altresì non incorrerà in alcuna responsabilità riguardo alla completezza e alla veridicità delle informazioni e dei dati che saranno forniti da terzi in riferimento al presente incarico.
Salvo i casi di dolo e colpa grave, in caso di inadempimento del Mediatore alle disposizioni del presente accordo l'importo massimo risarcibile in favore del Cliente non potrà superare l'ammontare fatturato dal Mediatore a titolo di corrispettivo contrattuale nei 12 mesi antecedenti.

11.3 Resta altresì inteso che vista la peculiarità dell'attività di mediazione creditizia, il Mediatore non assume alcuna responsabilità circa il buon fine delle negoziazioni eventualmente intraprese e coltivate, garantendo unicamente il corretto svolgimento delle attività di propria pertinenza.

Articolo 12 – Modifiche al contratto e varie

12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

12.2 La nullità e/o l'annullabilità di una delle presenti clausole, o di parte della medesima, non comporterà la nullità dell'intero contratto, impegnandosi comunque le Parti a salvaguardarne l'efficacia.

12.3 L' eventuale tolleranza da parte del Mediatore a comportamenti contrari da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al presente Contratto non comporteranno acquiescenza ai medesimi.

12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, nonostante sia appositamente prevista l'apposizione della doppia sottoscrizione di alcune clausole in calce al presente Contratto, ogni clausola e parte della stessa è stata oggetto di esaustiva spiegazione e negoziazione.

Articolo 13 – Whistleblowing e Modello 231

13.1 La Società da atto di aver adottato delle procedure in materia di whistleblowing a tutela delle persone che segnalano violazioni della normativa nazionale ed euro-unitaria ai sensi del D.lgs. 24/2023 nonché un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano, anche per i propri dipendenti, a rispettare le procedure adottate ai sensi del D.lgs. 24/2023 e il Modello applicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

13.2 Le Parti si impegnano ad ottemperare eventuali richieste di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza di una delle Parti e ad attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate ad una Parte in forza degli obblighi di legge. Le Parti si impegnano inoltre a tenere

comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001 e a osservare, ai fini della tutela delle persone segnalanti eventuali violazioni, le procedure in materia di whistleblowing adottate da Sinloc MC.

13.3 Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale delle stesse e della rispettiva volontà di sottoscrivere l'Accordo.

13.4 L'inosservanza di una qualsiasi previsione delle procedure in materia di whistleblowing di Sinloc MC e del Modello 231 costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
I documenti possono essere consultati al seguente link: https://www.sinlocmc.com/, sezioni "Policy Whistleblowing" e "Modello 231".

Articolo 14 – Foro Competente e reclami

14.1 Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo posta ordinaria oppure tramite posta raccomandata al seguente recapito:
SINLOC MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. – DIREZIONE – RECLAMI
Via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD)
Il reclamo potrà essere trasmesso anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo: info@sinlocmc.com oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo PEC: sinlocmc@pec.sinlocmc.com e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- Nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.
14.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, **fatte salve le ipotesi dei fori inderogabili per Legge**, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova

Luogo e data, _____

Cliente

_____

Mediatore

_____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli:
2 Oggetto del Contratto;
3 Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva
4 Obblighi e dichiarazioni del Cliente
5 Obblighi del Mediatore
6 Durata e recesso
7 Clausola risolutiva espressa e penali
8 Compenso spettante al Mediatore e spese
11 Limitazioni di responsabilità
12 Modifiche al contratto e varie
14 Reclami e Foro Competente.

Luogo e data, _____

Cliente

_____